



STATUTO

(approvato con delibera dell'ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 18 aprile 2015)

TITOLO I **Costituzione**

Articolo 1 Denominazione – Sede

1. E' costituita una Società Cooperativa per azioni denominata "EDILCONFIDI PROVINCIA DI L'AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA GARANZIA FIDI TRA COSTRUTTORI EDILI E IMPRESE AFFINI".
2. La cooperativa può anche essere più brevemente denominata "EDILCONFIDI L'AQUILA".
3. La cooperativa ha sede in L'Aquila.
4. Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi secondarie, agenzie e uffici anche in altre località purché in Italia.

Articolo 2 Durata

1. La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050; la durata può essere prorogata, o la Cooperativa anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II **Disciplina di riferimento, scopo e oggetto**

Articolo 3 Normativa e regime mutualistico

1. Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società per azioni.
2. Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare le disposizioni di disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi previste dall'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
3. La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 del codice civile.

Articolo 4 Scopo e oggetto

1. La Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, in via esclusiva e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
2. Più in particolare, attraverso l'utilizzazione di risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie, cogaranzie o controgaranzie, volte a favorire il finanziamento dei soci da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali a questa attività.
3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi la Società può prestare garanzie personali e reali, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.
4. Solo in caso di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario (d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni) la Società, fermo l'esercizio in via prevalente dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, può altresì svolgere prevalentemente nei confronti delle imprese socie, le attività indicate nell'art. 155, comma 4-quater, del testo unico bancario e, in particolare, le seguenti:
 - a) prestazione di garanzie a favore dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie;
 - b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;
 - c) stipulazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con i confidi soci e con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione.
5. La Società, solo in caso di iscrizione nel suddetto elenco speciale, può inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
6. La Società può svolgere esclusivamente nelle ipotesi e nei limiti indicati nei commi 4 e 5 attività anche con terzi ed è in ogni caso una cooperativa a mutualità prevalente. La Società può partecipare a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e ad altre imprese purché non risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto sociale. La Società può altresì compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione degli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge; inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

TITOLO III **Soci**

Articolo 5 Requisiti e numero dei soci

1. Possono essere ammessi come soci le piccole e medie imprese edili e affini, sia di natura industriale che artigianale.
2. Si considerano piccole e medie imprese le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese.
3. Alla Cooperativa possono partecipare le imprese socie, che pur superando i limiti dimensionali indicati dall'Unione Europea per le piccole e medie imprese, rispettano quelli previsti per gli interventi della Banca Europea degli



investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purchè complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.

4. Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Articolo 6 Ammissione dei soci

1. Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda scritta alla Cooperativa.

2. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 5. Nella domanda, inoltre, l'aspirante socio deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, degli accordi e delle convenzioni, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.

3. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione che provvede alla relativa annotazione sul libro soci.

4. Nel caso di deliberazione motivata di rigetto il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla deliberazione, comunicarla al richiedente il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'ammissione si pronunci l'Assemblea. L'Assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione successiva all'istanza del richiedente.

5. Il socio è tenuto al pagamento delle azioni sottoscritte entro venti giorni dalla data del ricevimento delle condizioni di ammissione; la quota di partecipazione di ciascun socio non può essere superiore al 20% del capitale sociale, né inferiore a 260 euro. Entro lo stesso termine il nuovo socio è tenuto al versamento del sovrapprezzo che l'Assemblea dovesse aver determinato in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori.

Articolo 7 Obblighi dei soci

1. Oltre ai versamenti iniziali previsti dall'articolo precedente, i soci assumono altresì gli obblighi previsti dal presente articolo.

2. I soci sono in particolare obbligati a:

a. a pagare, una tantum, le spese di iscrizione nella misura fissata, tempo per tempo, dal Consiglio di amministrazione;

b. sottoscrivere una garanzia pro-quota, d'importo determinato a favore della Confidi, a copertura collettiva delle obbligazioni assunte da quest'ultima e rimaste insoddisfatte dopo l'utilizzo dei "fondi rischio" e dei fondi a questi assimilabili.

c. versare alla Cooperativa commissioni sulle operazioni assistite dalle garanzie collettive - da utilizzare prioritariamente per coprire le spese istruttorie e di gestione della Società e da destinarsi per il resto ai fondi rischi - nelle misure stabilite dall'Organo amministrativo in relazione alle varie tipologie di operazioni, e a rilasciare altresì un'autorizzazione alle banche e agli altri enti finanziari convenzionati per consentire a questi ultimi di accreditare direttamente alla Cooperativa i suddetti contributi;

3. Tutti i soci sono inoltre tenuti a:

a. trasmettere alla Cooperativa i dati e le notizie da questa richiesti e attinenti all'oggetto sociale, e in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni e alla cessazione dell'attività imprenditoriale;

b. versare rimborsi spese, corrispettivi e contributi specifici per i servizi singolarmente effettuati dalla Cooperativa, nonché rimborsare le spese sostenute dalla Cooperativa per loro conto e risarcire la Cooperativa dei danni subiti e imputabili a essi soci;

c. osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi della Cooperativa.

Articolo 8 Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione. La perdita della qualità di socio è annotata dal Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.

Articolo 9 Recesso

1. Il recesso del socio è sempre ammesso, purché avvenga con preavviso di novanta giorni e dopo che sono decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società.

2. Il recesso non può essere parziale.

3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla Società ed è esaminata dal Consiglio di Amministrazione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. Se non sussistono i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale di cui all'articolo 44 del presente statuto.

4. Il recesso esplica ogni effetto dalla sua comunicazione alla Società nel caso di esame positivo da parte del Consiglio di Amministrazione, o altrimenti dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 13.

Articolo 10 Esclusione del socio

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione dalla Società qualora il socio:

a. sia sottoposto a procedura concorsuale;

b. perda i requisiti di ammissione;

c. non versi i corrispettivi previsti dall'articolo 7, nonostante la previa intimazione della Società;

d. non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte delle azioni sottoscritte, dell'eventuale sovrapprezzo o di altre somme dovute alla Società, nonostante la previa intimazione della Società;

e. abbia compiuto atti costituenti altre gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;



f. non possa più partecipare al perseguimento dell'oggetto sociale, anche per via della cessazione dell'attività o della messa in liquidazione.

2. La deliberazione di esclusione è comunicata al socio dal Consiglio di Amministrazione ed è efficace dalla ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Nell'ipotesi in cui il socio non abbia informato tempestivamente la Società della perdita dei requisiti di ammissione è responsabile per ogni danno che da ciò derivi alla Società.

Articolo 11 Liquidazione della quota

1. Nel caso di recesso o esclusione al socio viene rimborsato il valore nominale delle azioni possedute, escluse quelle attribuite gratuitamente, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio uscente.

2. La somma eventualmente corrisposta al momento della sottoscrizione delle azioni a titolo di sovrapprezzo rimane acquisita alla Società e permane nell'apposita riserva statutaria.

3. Il pagamento al socio uscente deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

4. Non sarà eseguito alcun rimborso fino a quando il socio non abbia adempiuto a tutti gli impegni nei confronti della Società e i terzi non abbiano liberato la stessa dalle obbligazioni contratte e dalle garanzie concesse nell'interesse del socio.

Articolo 12 Morte del socio

1. In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo che precede; se provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono richiedere il subentro nella partecipazione del socio deceduto.

Articolo 13 Responsabilità del socio uscente

1. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui l'esclusione o il recesso si è verificato.

2. Qualora entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si verifichi l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.

3. Qualora il socio receduto o escluso abbia assunto nei confronti o nell'interesse della Società obbligazioni i cui effetti si producono anche successivamente al recesso o all'esclusione, queste dovranno comunque essere regolarmente adempite, salvo in ogni caso il rispetto delle disposizioni dell'art. 2536 c.c.

ENTI SOSTENITORI TITOLO IV

Articolo 14 Contributo e partecipazione degli enti sostenitori

1. La Cooperativa si qualifica, nello svolgimento della sua attività istituzionale, attraverso la valorizzazione del contributo delle associazioni imprenditoriali di categoria e la collaborazione con gli enti pubblici che svolgono funzioni d'interessi generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

2. Il presente statuto regola la partecipazione degli enti che intendono sostenere la Cooperativa; essi non divengono soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi della Cooperativa con le modalità stabilite dallo statuto.

3. Gli enti sostenitori possono contribuire attraverso erogazioni, in denaro o in servizi, e rilascio di garanzie non finalizzate a singole operazioni; possono collaborare, di intesa e nell'ambito dei programmi tracciati dal Consiglio di Amministrazione, alla realizzazione della diffusione territoriale delle attività della Cooperativa o alla realizzazione di iniziative dedicate a specifici settori di interesse delle categorie rappresentate. La Cooperativa potrà ricevere contributi finalizzati ad iniziative territorialmente delimitate secondo le deliberazioni dell'ente erogante.

Articolo 15 Partecipazione degli enti sostenitori alle nomine degli organi elettivi della Cooperativa

1. Fermo restando che la maggioranza dei membri di ciascun organo elettivo della Cooperativa è di spettanza dell'assemblea, gli enti sostenitori nominano i membri loro riservati dal presente statuto nei termini e modalità di cui al successivo art. 28.

TITOLO V Patrimonio - Bilancio - Avanzi

Articolo 16 Capitale sociale

1. Il capitale sociale è variabile, ma non inferiore a 120 mila euro ed è ripartito in azioni.

2. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 1 gli amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento della Società.

3. Il valore nominale di ciascuna azione è di 26,00 euro; ciascun socio deve sottoscrivere almeno dieci azioni.

Articolo 17 Patrimonio netto

1. Il patrimonio netto della Società, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione.

2. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 1 il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea gli

opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'Assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del capitale sociale in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento della Società.

3. Nel caso di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario si applicano le disposizioni sull'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio dettate dalla Banca d'Italia.

Articolo 18 Azioni

1. E' esclusa l'emissione dei titoli azionari.
2. Le azioni non possono essere trasferite né per atto tra i vivi né mortis causa, fatto salvo il diritto del socio di recedere dalla società.
3. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura a favore di terzi.

Articolo 19 Fondi rischi

1. I fondi rischi sono indivisibili e destinati in via esclusiva alla copertura di eventuali perdite sulle operazioni garantite dal Cooperativa in forza delle convenzioni da questa stipulate, e sono alimentati con i versamenti dei soci, i depositi cauzionali versati dai soci, i contributi di terzi con specifica destinazione a fondo rischi e con gli avanzi di gestione a essi destinati dall'assemblea dei soci.

Articolo 20 Esercizio sociale - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio d'esercizio del Cooperativa con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni.
3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio è convocata entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 21 Divieto di distribuzione degli avanzi

1. E' vietata la distribuzione degli avanzi di gestione, di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci.
2. Tutte le riserve e i fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci, neppure in caso di scioglimento della Società.

TITOLO VI **Organi Sociali**

Articolo 22 Organi della Cooperativa

1. Sono organi del Cooperativa:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Presidente e il Vicepresidente;
 - d. Il Comitato esecutivo ove nominato;
 - e. il Comitato per il Credito, ove nominato;
 - f. il Collegio dei sindaci.

Articolo 23 Assemblea dei soci

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
2. L'Assemblea è costituita da tutti i soci che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
3. Nell'Assemblea ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
4. All'assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli enti sostenitori.
5. L'Assemblea è convocata presso la sede della Cooperativa, dal Presidente, su delibera del Consiglio di Amministrazione e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, o su richiesta di almeno un decimo dei soci, o negli altri casi previsti dalla legge, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, per la prima e la seconda convocazione, che deve essere fissata in giorno diverso dalla prima, e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso deve essere pubblicato almeno quindici giorni prima di quella fissata per l'Assemblea sul quotidiano "Il Centro".
6. In alternativa la convocazione può avvenire mediante avviso inviato ai soci a mezzo raccomandata, telegramma, telefax, telex o posta elettronica idonei a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.
7. E' consentita l'espressione del voto per corrispondenza, qualora sia previsto dall'avviso di convocazione. In tal caso all'avviso di convocazione è allegata la scheda di voto, predisposta in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio dello scrutinio e contenente l'indicazione della Cooperativa, della sua sede e del termine entro il quale la scheda deve pervenire alla sede della Cooperativa; il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate. Il voto espresso resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in Assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Cooperativa almeno il giorno precedente l'Assemblea. Le schede pervenute oltre il termine previsto o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione né ai fini della costituzione dell'Assemblea, né ai fini della votazione. La mancata espressione del voto sulle schede regolarmente pervenute si intende come astensione sulle relative proposte.



8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

9. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario da esso nominato.

Articolo 24 Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Tra l'altro l'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca gli amministratori;
- c) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale ed il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) determina i compensi per gli amministratori, per i sindaci e per il soggetto al quale è conferito l'incarico del controllo contabile;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e del soggetto cui è demandato il controllo contabile;
- f) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio nel caso previsto dall'art. 6;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dal presente statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- i) approva i programmi annuali e pluriennali della attività sociale;
- j) impartisce le direttive generali di azione della Cooperativa e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Cooperativa riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25 Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulle trasformazioni, sulle fusioni, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Cooperativa, sull'assunzione da parte degli organi della Cooperativa di eventuali obbligazioni per conto di singoli soci, non considerandosi tali le garanzie collettive e gli interventi in contro o in co-garanzia, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 26 Costituzione e quorum deliberativi

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato dall'articolo 20, comma 3, del presente statuto;
2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci.
3. Se i soci intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
4. Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà dei soci. In seconda convocazione è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno un quinto dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.

Articolo 27 Rappresentanza nell'Assemblea

1. Il socio che non possa intervenire in assemblea, può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta da conservarsi da parte della Cooperativa, che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa o da Società che la stessa Cooperativa dovesse costituire.
2. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
3. Nessun delegato può rappresentare più di tre soci oltre se stesso.

Articolo 28 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, secondo la determinazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri oltre ai membri nominati dagli Enti sostenitori in ragione di un membro ciascuno.
2. I consiglieri eletti dall'assemblea devono in ogni caso essere sempre la maggioranza del Consiglio.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono eleggibili per non più di tre volte consecutive; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri eletti dall'assemblea gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. In quest'ultimo caso i consiglieri così nominati restano in carica fino all'Assemblea successiva.
4. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri eletti dall'assemblea, dovrà intendersi decaduto l'intero organo sociale, con necessità di nuova elezione ad opera dell'Assemblea appositamente convocata, dagli amministratori rimasti in carica nel più breve tempo possibile o, in caso di necessità, dal Collegio sindacale.
5. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un consigliere nominato da un ente sostenitore questo provvede alla sua sostituzione, il membro così nominato scadrà insieme a quelli in carica all'atto della sua nomina.
6. Gli amministratori devono essere scelti fra i soci della Cooperativa o tra le persone indicate tra i soci persone giuridiche.



Articolo 29 Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Cooperativa che non siano espressamente demandati per legge o per statuto all'Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad eccezioni delle materie previste dall'art. 2381 del c.c. e dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti determinando nel contenuto i limiti e le modalità di esercizio della delega. Almeno ogni sessanta giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo.
3. Rientrano fra i compiti del Consiglio:
 - a. deliberare la convocazione dell'Assemblea dei soci;
 - b. deliberare la conclusione e dare esecuzione alle convenzioni e agli accordi previsti dal presente Statuto;
 - c. redigere il bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione;
 - d. decidere insindacabilmente in merito alla concessione e alla revoca delle garanzie qualora la pratica sia sottoposta al suo esame dal Comitato del Credito ove nominato, o il Consiglio stesso decida di riesaminarla;
 - e. determinare la composizione, l'ambito di competenza e le modalità operative del Comitato del Credito anche al fine di valorizzare le realtà imprenditoriali locali o di categoria e una adeguata rappresentanza nel comitato degli interessi che le suddette realtà esprimono;
 - f. nominare tra i suoi componenti il Vicepresidente;
 - g. nominare il Comitato esecutivo, determinandone le attribuzioni;
 - h. nominare il Comitato del Credito;
 - i. l'istituzione di sedi secondarie, agenzie ed uffici;
 - l. proporre all'Assemblea le modifiche allo statuto, i Regolamenti statutari che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci;
 - m. approvare i regolamenti tecnici, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa;
4. Al Consiglio di Amministrazione è anche demandato il potere di far concorrere alla costituzione o di far partecipare la Cooperativa, qualora lo ritenga opportuno, a fondi interconsortili e a enti, società ed organizzazioni anche commerciali volti a coordinare o potenziare le attività dei Confidi.

Articolo 30 Convocazioni e deliberazioni.

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta ogni due mesi. E' altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
2. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, telex, posta elettronica o altri mezzi telematici con prova di ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia, in caso di parità di voti è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente della Cooperativa.
4. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto da un segretario designato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente che ha presieduto la riunione del Consiglio e da chi lo ha redatto.
5. Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.
6. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi in teleconferenza o con l'utilizzo di tecniche analoghe, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
7. Le votazioni in seno al Consiglio sono palesi.

Articolo 31 Comitato esecutivo

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, determinando i limiti della delega.
2. Il Comitato esecutivo è composto da almeno tre membri scelti tra i Consiglieri: ne fanno parte di diritto il Presidente e il Vice presidente, se il Consiglio di Amministrazione ha provveduto in quel momento alla loro nomina; gli altri membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.
3. Non possono essere delegate al Comitato esecutivo le attribuzioni previste all'articolo 29, lettere a), b), c), f), g), h), i) l).
4. Il Comitato esecutivo riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni sessanta giorni, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo.

Articolo 32 Presidente del C.d.A. - Vice Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente.
2. Il Presidente non può essere eletto per più di due volte consecutive.
3. Il Presidente:
 - a. convoca, su delibera del Consiglio di Amministrazione, e presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, il Comitato esecutivo e il Comitato per il Credito;
 - b. dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi della Cooperativa;



c. vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede con l'assistenza dei dipendenti della Cooperativa alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato del Credito;

d. accerta che si operi in conformità agli interessi della Cooperativa;

e. conferisce, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, mandati e procure per singoli atti o categorie di atti;

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vicepresidente che ne esercita i poteri.

Articolo 33 Compenso e rimborsi spese

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre il compenso deliberato dall'Assemblea, il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e debitamente documentate.

2. Il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 34 Rappresentanza legale della Cooperativa - Firma sociale

1. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative in ogni grado di giudizio.

2. In caso di grave impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vicepresidente.

Articolo 35 Comitato per il Credito

1. Al fine di assicurare snellezza operativa in un contesto di attenta valutazione del merito creditizio, il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato per il Credito al fine di vagliare in maniera approfondita le richieste di assistenza dei soci della Cooperativa. Ad ogni Comitato può partecipare inoltre il rappresentante della banca o dell'ente finanziario interessato alla materia esaminata e il dipendente segretario della Cooperativa, o un suo delegato, con il compito della predisposizione e presentazione dell'istruttoria tecnica.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è membro di diritto del Comitato per il Credito e lo presiede.

Gli altri componenti del Comitato nominati dal Consiglio di Amministrazione, sono rieleggibili e restano in carica fin quando dura lo stesso Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

Il Consiglio di Amministrazione stesso provvede alla revoca motivata dei componenti non di diritto del comitato, a pronunciarne la decadenza e alla loro sostituzione.

3. Il Comitato è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta sia necessario per l'esercizio delle funzioni del Comitato stesso.

4. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, telex, posta elettronica o altro mezzo telematico con prova di ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione ovvero, qualora vi sia urgenza, due giorni prima.

5. Le deliberazioni del Comitato sono validamente assunte qualora sia constatata la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti, compreso necessariamente il Presidente, o il Vicepresidente in caso di suo impedimento, e con il voto favorevole di tutti i presenti e, in ogni caso, qualora la deliberazione sia nel senso della concessione della garanzia, con il voto favorevole del rappresentante della banca o dell'ente finanziario interessato alla materia esaminata.

6. Tutte le deliberazioni assunte dal Comitato devono essere sottoposte alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 36 Collegio dei sindaci

1. Il Collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due supplenti. Almeno un membro effettivo e un supplente devono essere scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia.

2. I sindaci durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta e devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i presenti.

4. Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri previsti dagli articoli 2403 e seg. c.c.

Articolo 37 Controllo contabile

Quando la legge lo consente, il controllo contabile sarà esercitato dal Collegio Sindacale: in tal caso tutti i suoi componenti effettivi e supplenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Articolo 38 Requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza

Nel caso di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Cooperativa devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 109 del testo unico bancario.

TITOLO VII

Scioglimento - Regolamento - Disposizioni finali

Articolo 39 Liquidazione - Scioglimento

1. Qualora la Cooperativa venga posta in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, i quali devono esaminare e chiudere tutte le operazioni di garanzia in corso e definire ogni rapporto sia con i terzi che con i soci.



2. Il patrimonio consortile rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, restituite le somme di terzi affluite ai fondi rischi con vincolo di restituzione e restituito ai soci soltanto il capitale versato in misura non superiore al valore nominale, è devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la Cooperativa aderisce o, in mancanza, ai fondi di garanzia interconsortile indicati al comma 19 dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Articolo 40 Regolamenti interni

1. L'Assemblea può approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione e con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, uno o più regolamenti interni per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Cooperativa.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva i regolamenti tecnici relativi alle modalità operative di concessione delle garanzie e di funzionamento del comitato del Credito.

Articolo 41 Clausola compromissoria

1. Fermo restando il diritto della Cooperativa di adire all'autorità giudiziaria ordinaria nei confronti dei soci per far valere, in sede monitoria, l'eventuale violazione dei diritti di credito inerenti ai rapporti sociali, tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio dell'Aquila.

2. Il Tribunale arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale.

3. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

4. Competente in via esclusiva per i provvedimenti ingiuntivi è il Foro di L'Aquila.

Articolo 42 Rinvio alle disposizioni del codice civile

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia.